



9 GENNAIO 2025

LAVORO-FISCO- PREVIDENZA

MM GG ZZ NE

Conguaglio di fine anno 2024
dei contributi previdenziali ed assistenziali



Conguaglio di fine anno 2024 dei contributi previdenziali ed assistenziali

INPS, Circolare 23 dicembre 2024, n. 108

Scopri il **Manuale del Lavoro 2024**, l'edizione più recente della guida essenziale per ogni esperto di diritto del lavoro e amministrazione del personale.

Curato dal **Dott. Rinaldo Pietro Platti**, questo manuale copre ogni aspetto del rapporto di lavoro con autorevolezza e dettaglio. Aggiorna la tua libreria professionale e rimani al passo con le ultime novità nel campo del lavoro. Non lasciarti sfuggire questa risorsa indispensabile!

[ACQUISTA LA TUA COPIA](#)



SEAC

MERONI - MOTTA

Manuale del Lavoro

Aggiornato alla Legge n. 56/2024 di conversione del Decreto PNRR su lavoro irregolare e sicurezza

Instaurazione del rapporto di lavoro
Gestione del rapporto di lavoro
Cessazione del rapporto di lavoro
Gestione previdenziale, assicurativa e fiscale
Gestione delle controversie di lavoro

a cura di
Rinaldo Pietro Platti

ATTIVALE-BOOK
GRATUITO
SULLI STRUMENTI
NELLA PRIMA PAGINA

2024
CONSULENZA
LAVORO

Con la circolare n. 108 del 23 dicembre 2024 l'INPS fornisce indicazioni in ordine alle modalità da seguire per lo svolgimento delle operazioni di conguaglio, relative all'anno 2024, finalizzate alla corretta quantificazione dell'imponibile contributivo, anche con riguardo alla misura degli elementi variabili della retribuzione.

In particolare, vengono illustrate le modalità di rendicontazione delle seguenti fattispecie:

- 1) elementi variabili della retribuzione, ai sensi del decreto del Ministro del Lavoro e della previdenza sociale 7 ottobre 1993 (di seguito, D.M. 7.10.1993);
- 2) massimale contributivo e pensionabile, di cui all'art. 2, comma 18, della legge 8 agosto 1995, n. 335;
- 3) contributo aggiuntivo IVS 1%, di cui all'art. 3-ter del D.L. 19 settembre 1992, n. 384;
- 4) conguagli sui contributi versati sui compensi per ferie a seguito della fruizione delle stesse;
- 5) *fringe benefits* esenti non superiori al limite di 1.000 euro per la generalità dei lavoratori dipendenti ed elevato a 2000 euro per i lavoratori dipendenti con figli a carico per l'anno 2024 ai sensi dell'art. 1, comma 16, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, e dell'art. 51, comma 3, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR);
- 6) mance elargite ai lavoratori del settore privato, impiegati nelle strutture ricettive e negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande;
- 7) auto aziendali a uso promiscuo;
- 8) prestiti ai dipendenti;
- 9) conguagli per versamenti di quote di TFR al Fondo di Tesoreria;
- 10) rivalutazione annuale del TFR conferito al Fondo di Tesoreria;
- 11) gestione delle operazioni societarie.

Inoltre, si riepilogano le indicazioni per le operazioni di conguaglio con riferimento alle denunce contributive presentate con il flusso UniEmens.

Termine per l'effettuazione del conguaglio

I datori di lavoro potranno effettuare le operazioni di conguaglio in argomento, oltre che con la denuncia di competenza del mese di "dicembre 2024" (scadenza di pagamento 16 gennaio 2025), anche con quella di competenza di "gennaio 2025" (scadenza di pagamento 16 febbraio 2025), attenendosi alle modalità indicate con riferimento alle singole fattispecie.



Considerato, inoltre, che dal 2007 i conguagli possono riguardare anche il TFR al Fondo di Tesoreria e le misure compensative, l'INPS precisa che le relative operazioni potranno essere inserite anche nella denuncia di "febbraio 2025" (scadenza di pagamento 16 marzo 2025), senza aggravio di oneri accessori. Resta fermo l'obbligo del versamento o del recupero dei contributi dovuti sulle componenti variabili della retribuzione nel mese di gennaio 2025.

Elementi variabili della retribuzione (D.M. 7 ottobre 1993)

La deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto n. 5 del 26 marzo 1993, approvata con il D.M. 7 ottobre 1993, ha stabilito che *"qualora nel corso del mese intervengano elementi o eventi che comportino variazioni nella retribuzione imponibile, può essere consentito ai datori di lavoro di tenere conto delle variazioni in occasione degli adempimenti e del connesso versamento dei contributi relativi al mese successivo a quello interessato dall'intervento di tali fattori, fatta salva, nell'ambito di ciascun anno solare, la corrispondenza fra la retribuzione di competenza dell'anno stesso e quella soggetta a contribuzione"*.

Gli eventi o elementi considerati sono i seguenti:

- compensi per lavoro straordinario;
- indennità di trasferta o missione;
- indennità economica di malattia o maternità anticipate dal datore di lavoro per conto dell'INPS;
- indennità riposi per allattamento;
- giornate retribuite per donatori di sangue;
- riduzioni delle retribuzioni per infortuni sul lavoro indennizzabili dall'INAIL;
- permessi non retribuiti;
- astensioni dal lavoro;
- indennità per ferie non godute;
- congedi matrimoniali;
- integrazioni salariali (non a zero ore).

Agli elementi ed eventi di cui sopra possono considerarsi assimilabili anche l'indennità di cassa, i prestiti ai dipendenti e i congedi parentali in genere.

Tra le variabili retributive l'Istituto ha altresì ricompreso i ratei di retribuzione del mese precedente (per effetto di assunzione intervenuta nel corso del mese) successivi alla elaborazione delle buste paga, ferma restando la collocazione temporale dei contributi nel mese in cui è intervenuta l'assunzione stessa.

Conseguentemente, se l'assunzione è intervenuta nei mesi da gennaio a novembre non occorre operare alcun accorgimento; se l'assunzione interviene nel mese di dicembre e i ratei si corrispondono nella retribuzione di gennaio, è necessario evidenziare l'evento nel flusso UniEmens.

Gli eventi o elementi che hanno determinato l'aumento o la diminuzione delle retribuzioni imponibili, di

competenza di dicembre 2024, i cui adempimenti contributivi sono assolti nel mese di gennaio 2025, vanno evidenziati nel flusso UniEmens valorizzando l'elemento <VarRetributive> di <DenunciaIndividuale>, per gestire le variabili retributive e contributive in aumento e/o in diminuzione con il conseguente recupero delle contribuzioni non dovute.

L'INPS ricorda che, ai fini dell'imputazione nella posizione assicurativa e contributiva del lavoratore, gli elementi variabili della retribuzione sopra indicati si considerano secondo il principio della competenza (dicembre 2024), mentre, ai fini dell'assoggettamento al regime contributivo (aliquote, massimali, agevolazioni, ecc.), si considerano retribuzione del mese di gennaio 2025.

Anche ai fini della Certificazione Unica 2025 e della presentazione della dichiarazione tramite il modello 770/2025, i datori di lavoro terranno conto delle predette variabili retributive, nel computo dell'imponibile dell'anno 2024.

Compilazione del flusso UniEmens

Per gestire le variabili retributive e/o contributive in aumento e in diminuzione con il conseguente recupero delle contribuzioni non dovute - a livello individuale - deve essere compilato l'elemento <VarRetributive> di <DenunciaIndividuale>, secondo le modalità indicate nell'ultimo aggiornamento del documento tecnico UniEmens.

Massimale di cui all'art. 2, comma 18, della legge 8 agosto 1995, n. 335

L'art. 2, comma 18, della legge 335/1995, ha stabilito un massimale annuo per la base contributiva e pensionabile degli iscritti successivamente al 31 dicembre 1995 a forme pensionistiche obbligatorie, privi di anzianità contributiva alla medesima data, o per coloro che optano per il calcolo della pensione con il sistema contributivo, ai sensi dell'art. 1, comma 23, della medesima legge 335/1995-

Tale massimale – pari, per l'anno 2024, a 119.650,00 euro– deve essere rivalutato ogni anno in base all'indice dei prezzi al consumo calcolato dall'ISTAT.

Lo stesso massimale trova applicazione per la sola aliquota di contribuzione ai fini pensionistici (IVS), ivi compresa l'aliquota aggiuntiva dell'1% di cui all'articolo 3-ter del decreto-legge 384/1992.

In proposito, l'Istituto ricorda quanto segue:

- il massimale non è frazionabile a mese e a esso occorre fare riferimento anche se l'anno risulti retribuito solo in parte;
- nell'ipotesi di rapporti di lavoro successivi, le retribuzioni percepite in costanza dei precedenti rapporti, si cumulano ai fini dell'applicazione del massimale. Il dipendente è, quindi, tenuto a esibire ai datori di lavoro successivi al primo la



Certificazione Unica rilasciata dal precedente datore di lavoro o presentare una dichiarazione sostitutiva;

- in caso di rapporti simultanei le retribuzioni derivanti dai due rapporti si cumulano agli effetti del massimale. Ciascun datore di lavoro, sulla base degli elementi che il lavoratore è tenuto a fornire, provvederà a sottoporre a contribuzione la retribuzione corrisposta mensilmente, sino a quando, tenuto conto del cumulo, venga raggiunto il massimale. Nel corso del mese in cui si verifica il superamento del tetto, la quota di retribuzione imponibile ai fini pensionistici sarà calcolata per i due rapporti di lavoro in misura proporzionalmente ridotta;
- ove coesistano nell'anno rapporti di lavoro subordinato e rapporti di collaborazione coordinata e continuativa o similari, che comportano l'iscrizione alla Gestione Separata di cui alla legge 335/1995, ai fini dell'applicazione del massimale, le retribuzioni derivanti da rapporti di lavoro subordinato non si cumulano con i compensi percepiti a titolo di collaborazione coordinata e continuativa.

Modalità operative per la gestione del massimale di cui alla legge 335/1995

Per i lavoratori dipendenti soggetti alle disposizioni di cui all'art. 2, comma 18, della legge 335/1995, nel mese in cui si verifica o il superamento del massimale l'elemento <Imponibile> di <Denuncia Individuale>/<Dati Retributivi>, deve essere valorizzato nel limite del massimale stesso, mentre la parte eccedente deve essere indicata nell'elemento <Eccedenza Massimale> di <Dati Particolari> con la relativa contribuzione minore. Nei mesi successivi al superamento del massimale, l'imponibile sarà pari a zero, mentre continuerà ad essere valorizzato l'elemento <Eccedenza Massimale>.

Nel caso in cui, nel corso dell'anno civile, vi sia stata un'inesatta determinazione dell'imponibile, che abbia causato un versamento di contributo IVS anche sulla parte eccedente il massimale (con necessità di procedere al recupero in sede di conguaglio) o, viceversa, un mancato versamento di contributo IVS (con esigenza di provvedere alla relativa sistemazione in sede di conguaglio), si procederà con l'utilizzo delle specifiche <Causale VarRetr> di <VarRetributive>.

Contributo aggiuntivo IVS dell'1% (art. 3-ter del D.L. 384/1992)

L'art. 3-ter del D.L. 384/1992 ha istituito, in favore di quei regimi pensionistici che prevedono aliquote contributive a carico dei lavoratori inferiori al 10%, un contributo nella misura dell'1% (a carico del lavoratore) eccedente il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile. Per l'anno 2024, tale limite è risultato 55.008,00 euro che, rapportato a dodici mesi, è pari a 4.584,00 euro.

Ai fini del versamento del contributo in trattazione, deve essere osservato il metodo della mensilizzazione del limite della retribuzione; tale criterio può rendere necessario procedere ad operazioni di conguaglio, a credito o a debito del lavoratore, degli importi dovuti a detto titolo.

Le operazioni di conguaglio si rendono altresì necessarie nel caso di rapporti di lavoro simultanei, ovvero che si susseguono nel corso dell'anno civile. In tale ultimo caso, le retribuzioni percepite in costanza di ciascun rapporto si cumulano ai fini del superamento della prima fascia di retribuzione pensionabile.

Il dipendente è, quindi, tenuto ad esibire ai datori di lavoro successivi al primo la prevista Certificazione Unica (o dichiarazione sostitutiva) delle retribuzioni già percepite. I datori di lavoro provvederanno al conguaglio a fine anno (o nel mese in cui si risolve il rapporto di lavoro) cumulando anche le retribuzioni relative al precedente (o ai precedenti rapporti di lavoro), tenendo conto di quanto già trattenuto al lavoratore a titolo di contributo aggiuntivo.

Nel caso di rapporti simultanei, in linea di massima, sarà il datore di lavoro che corrisponde la retribuzione più elevata, sulla base della dichiarazione esibita dal lavoratore, a effettuare le operazioni di conguaglio a credito o a debito del lavoratore stesso.

Qualora a dicembre 2024 il rapporto di lavoro sia in essere con un solo datore, sarà quest'ultimo a procedere all'eventuale conguaglio, sulla base dei dati retributivi risultanti dalle certificazioni rilasciate dai lavoratori interessati.

Modalità operative per la gestione del contributo aggiuntivo IVS dell'1%

Ai fini delle operazioni di conguaglio, l'INPS precisa che, ove gli adempimenti contributivi vengano assolti con la denuncia del mese di gennaio 2025, gli elementi variabili della retribuzione non incidono sulla determinazione del tetto 2024 di 55.008,00 euro. Ai fini del regime contributivo, infatti, dette componenti vengono considerate retribuzione di gennaio 2025.

Per gestire la contribuzione aggiuntiva dell'1% di cui al D.L. 384/1992, a livello individuale, deve essere compilato l'elemento <Contribuzione Aggiuntiva> di <Dati Retributivi>.

Monetizzazione delle ferie e imposizione contributiva

L'assoggettamento a contribuzione del compenso per ferie non godute, ancorché non corrisposto, rientra nelle fattispecie contemplate dalla deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto n. 5 del 26 marzo 1993, approvata con D.M. 7 ottobre 1993, i cui adempimenti



contributivi possono essere assolti nel mese successivo a quello in cui maturano i compensi.

L'INPS ricorda che l'individuazione del momento in cui sorge l'obbligo contributivo sul compenso ferie non costituisce limite temporale al diritto del lavoratore di fruire effettivamente delle stesse.

Può, quindi, verificarsi il caso in cui queste vengano effettivamente godute in un periodo successivo a quello dell'assoggettamento contributivo.

In tale ipotesi il contributo versato sulla parte di retribuzione corrispondente al "compenso ferie" non è più dovuto e deve essere recuperato a cura del datore di lavoro e il relativo compenso deve essere portato in diminuzione dell'imponibile dell'anno (o del mese) al quale era stato imputato.

Modalità operative per il recupero dei contributi sul compenso ferie non godute

Il flusso UniEmens consente di gestire il recupero della contribuzione versata sull'indennità per il compenso ferie.

Attraverso una specifica variabile retributiva con la causale FERIE, si consente al datore di lavoro, al momento dell'eventuale fruizione delle ferie da parte del lavoratore, di modificare in diminuzione l'imponibile dell'anno e del mese nel quale è stato assoggettato a contribuzione il compenso per ferie non godute e, contemporaneamente, di recuperare una quota o tutta la contribuzione già versata.

Fringe benefit. Art. 1, comma 16, della legge 213/2023 e art. 51, comma 3, del TUIR

L'art. 1, comma 16, della legge 213/2023 ha previsto che, in deroga a quanto disposto dall'art. 51, comma 3, prima parte del terzo periodo, del TUIR, limitatamente all'anno d'imposta 2024, non concorrono a formare il reddito, entro il limite complessivo di 1.000 euro, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti, "nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale, delle spese per l'affitto della prima casa ovvero per gli interessi sul mutuo relativo alla prima casa". Il suddetto limite è elevato a 2.000 euro per i lavoratori dipendenti con figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti e i figli adottivi o affidati, che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 12, comma 2, del TUIR (fiscalmente a carico).

Il citato comma 16, pertanto, stabilisce un nuovo limite massimo di esclusione dal reddito di lavoro dipendente rispetto a quanto già previsto dall'art. 12 del D.L. 9 agosto 2022, n. 115, per l'anno 2022, e dall'art. 40 del D.L. 4 maggio 2023, n. 48, per l'anno 2023, includendo tra i *fringe benefit* concessi ai lavoratori le somme

erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle "spese per l'affitto della prima casa" ovvero quelle "per gli interessi sul mutuo relativo alla prima casa" oltre alle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale.

Resta fermo che il superamento dei limiti indicati nel comma 16 – ossia dell'importo di 1.000 euro o di 2.000 euro, a seconda se il lavoratore dipendente abbia o meno figli a carico – comporta la concorrenza dell'intero ammontare alla determinazione del reddito imponibile secondo le modalità ordinarie e non soltanto della quota parte eccedente.

Nelle ipotesi in cui a seguito della variazione della retribuzione imponibile, derivante dall'applicazione della suddetta disciplina relativa ai *fringe benefit*, i datori di lavoro debbano provvedere al recupero o al versamento delle quote di esonero previsto dall'art. 1, comma 281, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di Bilancio 2023), e dall'art. 39 del D.L. 48/2023, i medesimi dovranno avvalersi dell'invio di flussi di regolarizzazione DMVig.

Fringe benefit. Operazioni di conguaglio in capo ai datori di lavoro

Come sopra precisato, nel caso in cui, in sede di conguaglio, il valore e le somme relative ai *fringe benefit* risultino superiori ai limiti previsti per il periodo d'imposta 2024 il datore di lavoro deve provvedere ad assoggettare a contribuzione il valore complessivo e non solo la quota eccedente.

Per la determinazione dei limiti citati si deve tenere conto anche di quei beni o servizi ceduti da eventuali precedenti datori di lavoro.

Ai soli fini previdenziali, in caso di superamento del limite previsto, il datore di lavoro che opera il conguaglio provvede al versamento dei contributi solo sul valore dei *fringe benefit* da lui erogati (diversamente da quanto avviene ai fini fiscali, dove sarà trattenuta anche l'IRPEF sul *fringe benefit* erogato dal precedente datore di lavoro).

Per le operazioni di conguaglio contributivo il datore di lavoro deve attenersi alle seguenti modalità:

- portare in aumento della retribuzione imponibile del mese cui si riferisce la denuncia l'importo dei *fringe benefit* corrisposti nel periodo d'imposta 2024, non assoggettato a contribuzione nel corso dell'anno qualora - anche a seguito di cumulo con quanto erogato dal precedente datore di lavoro - risulti complessivamente superiore all'importo di euro 1.000 o di euro 2.000 per i lavoratori dipendenti con figli a carico;
- provvedere a trattenere al lavoratore la differenza dell'importo della quota del contributo a carico dello stesso non trattenuta nel corso dell'anno.



Nel caso in cui, in sede di conguaglio, il valore dei beni o dei servizi prestati risulti inferiore al predetto limite, non potendo portare l'importo in diminuzione della retribuzione imponibile, il datore di lavoro deve provvedere al recupero della contribuzione versata sul differenziale.

L'Istituto evidenzia che ai fini del recupero della quota di *fringe benefit* erogata e precedentemente sottoposta a contribuzione i datori di lavoro devono procedere:

1. secondo le modalità di seguito descritte, applicabili esclusivamente nelle denunce di competenza dicembre 2024.

Nella denuncia di competenza dicembre 2024 è possibile utilizzare la sezione <VarRetributive>, con le variabili retributive già in uso - di seguito riportate - per ciascuna competenza dell'anno interessata da *fringe benefit*, che deve essere valorizzata singolarmente in <AnnoMeseVarRetr>:

➤ FRIBEN: da utilizzare per la competenza specifica, indicata in <AnnoMeseVarRetr>, in cui è presente un imponibile da abbattere riferito all'importo del *fringe benefit* per la medesima mensilità di competenza.

Si ricorda che l'imponibile originario della competenza specifica deve essere maggiore uguale all'importo presente in <ImponibileVarRetr>, altrimenti in sede di verifiche e di controlli successivi, l'effetto della variabile per la competenza indicata è annullato, ripristinando la denuncia in essere;

➤ FRBDIM: da utilizzare, eventualmente congiuntamente a FRIBEN, nel caso in cui per la competenza specifica ci sia eccedenza massimale.

Se l'eccedenza massimale per la competenza <AnnoMeseVarRetr>:

- è maggiore uguale dell'importo del *fringe benefit* per la medesima competenza, va utilizzata esclusivamente tale variabile retributiva, senza utilizzare la variabile FRIBEN, per abbattere l'importo del *fringe benefit*;
- è minore dell'importo del *fringe benefit* per la medesima competenza, si utilizza tale variabile per annullare l'eccedenza massimale e la variabile FRIBEN per abbattere la parte restante dell'importo del *fringe benefit*;

➤ FRBMAS: da utilizzare per riportare parte dell'eccedenza massimale, presente nelle denunce di competenze successive a quelle interessate dai *fringe benefit*, nell'imponibile, per effetto della diminuzione degli imponibili delle competenze precedenti. A titolo esemplificativo, se viene ridotto l'imponibile di un importo pari a "X" nelle specifiche competenze interessate, nelle competenze successive, ove sia presente l'eccedenza massimale, parte di questa, fino a un importo

pari a "X", deve essere riportata nell'imponibile, a partire dalla prima competenza utile. A tale fine, l'Istituto effettuerà verifiche e controlli successivi.

Dove richiesto deve essere valorizzato opportunamente, per la competenza specifica, il contributo in <ContributoVarRetr>.

I dati esposti nell'UniEmens, come sopra specificati, sono successivamente riportati, a cura dell'Istituto, nel DM2013 "VIRTUALE" ricostruito dalle procedure come segue:

- con il codice "L490", avente il significato di "Recupero contribuzione fringe benefit";
- con il codice "L963", avente il significato di "Recupero contribuzione fringe benefit – Eccedenza Massimale";
- con il codice "M963", avente il significato di "Restituzione differenze contribuzione fringe benefit – Eccedenza Massimale".

2. secondo le modalità standard, ossia con dei flussi di regolarizzazione per ciascuna mensilità di competenza interessata, specificando il nuovo imponibile, al netto del *fringe benefit*.

Mance elargite ai lavoratori del settore privato, impiegati nelle strutture ricettive e negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande (art. 1, commi da 58 a 62, della legge 29 dicembre 2022, n. 197)

Con l'art. 1, commi da 58 a 62, della legge n. 197/2022 è stato introdotto un regime fiscale e previdenziale agevolato in relazione alle somme destinate dai clienti ai lavoratori dipendenti a titolo di liberalità (mance), anche attraverso mezzi di pagamento elettronici, percepite dai lavoratori – del settore privato – delle strutture ricettive e degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, di cui all'art. 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287.

In particolare, ai sensi del comma 58, dell'art. 1 della legge 197/2022 le predette somme sono assoggettate, "salva espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro", a "un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali con l'aliquota del 5 per cento, entro il limite del 25 per cento del reddito percepito nell'anno per le relative prestazioni di lavoro".

Inoltre, per quanto attiene ai profili relativi all'imposizione contributiva ai fini previdenziali, il citato comma 58 prevede che le medesime somme, oggetto dell'imposta sostitutiva, restino "escluse dalla retribuzione imponibile ai fini del calcolo dei contributi di previdenza e assistenza sociale e dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e non sono



computate ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto”.

In forza del combinato disposto di cui ai commi 58 e 62 dell'art. 1 della legge 197/2022, il regime agevolato in argomento trova applicazione in relazione alle mance percepite dai lavoratori del settore privato, delle strutture sopra indicate, che risultino *“titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore a euro 50.000”* e che non abbiano rinunciato per iscritto alla facoltà di optare per la tassazione sostitutiva. Come precisato dall'Agenzia delle Entrate con la circolare n. 26/E del 29 agosto 2023, ai fini del calcolo del limite reddituale di cui al citato comma 62, sono inclusi tutti i redditi di lavoro dipendente conseguiti dal lavoratore, compresi quelli derivanti da attività lavorativa diversa da quella svolta nel settore turistico-alberghiero e della ristorazione. Il limite reddituale di 50.000 euro è riferito al periodo d'imposta precedente a quello di percezione delle mance oggetto del regime agevolato, pertanto, l'eventuale superamento non rileva nell'anno in cui si percepiscono le mance, ma costituisce meramente un impedimento per l'accesso al regime di esenzione contributiva in argomento nell'anno successivo.

Per l'applicazione della suddetta agevolazione devono, pertanto, verificarsi i seguenti presupposti:

- a) titolarità di un rapporto di lavoro subordinato – nel settore privato – alle dipendenze di strutture ricettive e degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, di cui all'art. 5 della legge 287/1991;
- b) percezione nell'anno precedente di redditi di lavoro dipendente non superiori a 50.000 euro, anche se derivanti da più rapporti di lavoro con datori di lavoro diversi;
- c) assenza di una rinuncia scritta alla tassazione sostitutiva.

Pertanto, in deroga al principio per cui tutte le somme e i valori percepiti dal lavoratore, ivi compresi quelli corrisposti da parte di soggetti terzi nell'ambito del rapporto di lavoro, sono inclusi nel reddito di lavoro dipendente e sulla base del principio di armonizzazione della retribuzione imponibile fiscale e previdenziale di cui al D. Lgs. 2 settembre 1997, n. 314, le mance percepite dai lavoratori delle strutture ricettive e degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, nei limiti del 25 per cento del reddito percepito nell'anno per le relative prestazioni di lavoro e al verificarsi di determinate condizioni, sono escluse dalla base imponibile ai fini contributivi e non sono computate per il calcolo del TFR.

Con la citata circolare n. 26/E/2023, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito altresì che *“la base di calcolo cui applicare il 25 per cento è costituita dalla somma di tutti i redditi di lavoro dipendente percepiti nell'anno per le prestazioni di lavoro rese nel settore turistico-alberghiero e della ristorazione, ivi comprese le mance, anche se derivanti da rapporti di lavoro intercorsi con datori di lavoro diversi”* e che il limite del 25 per cento del *“reddito*

percepito nell'anno per le prestazioni di lavoro rese nel settore turistico-alberghiero e della ristorazione rappresenta una franchigia”.

Ne consegue che in caso di superamento del suddetto limite del 25 per cento, atteso che le liberalità in parola costituiscono generalmente reddito di lavoro dipendente di cui all'art. 51 del TUIR, la quota eccedente deve essere assoggettata all'ordinaria contribuzione.

Pertanto, il datore di lavoro di cui al comma 58 dell'art. 1, previa verifica del rispetto del limite di 50.000 euro di reddito di lavoro dipendente conseguito dal lavoratore nell'anno precedente – che deve essere riferito al precedente periodo d'imposta e includere tutti i rapporti di lavoro, anche quelli non rientranti nel settore turistico-alberghiero e della ristorazione – al fine di applicare l'agevolazione in argomento entro il limite del 25 per cento dell'imponibile – per le prestazioni di lavoro rese nel settore turistico-alberghiero e della ristorazione – deve avvalersi delle modalità operative successivamente indicate.

Il lavoratore, per contro, è tenuto a comunicare al datore di lavoro l'insussistenza del diritto ad avvalersi del regime sostitutivo nell'ipotesi in cui nell'anno precedente abbia conseguito redditi di lavoro dipendente d'importo superiore a 50.000 euro, se conseguiti presso datori di lavoro diversi.

Il lavoratore, inoltre, può avvalersi della rinuncia – da comunicare a ciascun datore di lavoro in forma scritta – al regime agevolato. A seguito della rinuncia espressa del lavoratore, l'intero ammontare delle mance erogate nel periodo d'imposta, concorre alla formazione del reddito di lavoro dipendente ed è, pertanto, assoggettato alla ordinaria contribuzione previdenziale.

Modalità di esposizione dei dati relativi all'operazione di conguaglio nella sezione “PosContributiva” del flusso UniEmens in relazione alle mance elargite ai lavoratori del settore privato, impiegati nelle strutture ricettive e negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande (art. 1, commi da 58 a 62, della legge 29 dicembre 2022, n. 197)

Ai fini del recupero dell'importo relativo alle mance oggetto dell'agevolazione di cui al precedente paragrafo i datori di lavoro interessati del settore privato delle strutture ricettive e degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, di cui all'art. 5 della legge 287/1991, dovranno operare secondo le seguenti indicazioni.

Nella denuncia di competenza di dicembre 2024 i datori di lavoro devono utilizzare la sezione <VarRetributive>



con le variabili retributive di nuova istituzione, di seguito riportate, per ciascuna competenza dell'anno interessata dall'agevolazione in commento, che deve essere valorizzata singolarmente in <AnnoMeseVarRetr>:

➤ **MANCE:** da utilizzare per la competenza specifica, indicata in <AnnoMeseVarRetr>, in cui è presente un imponibile da abbattere riferito all'importo delle mance oggetto dell'agevolazione per la medesima mensilità di competenza.

Si ricorda che l'imponibile originario della competenza specifica deve essere maggiore o uguale all'importo presente in <ImponibileVarRetr>, altrimenti in fase delle verifiche e dei controlli successivi, l'effetto della variabile per la competenza indicata sarà annullato, ripristinando la denuncia in essere;

➤ **MANDIM:** da utilizzare, eventualmente congiuntamente a MANCE, nel caso in cui per la competenza specifica ci sia eccedenza del massimale.

Se l'eccedenza del massimale per la competenza <AnnoMeseVarRetr>:

- è maggiore o uguale dell'importo delle mance oggetto dell'agevolazione per la medesima competenza, deve essere utilizzata esclusivamente tale variabile retributiva, senza utilizzare la variabile MANCE, per abbattere l'importo delle mance;
- è minore dell'importo delle mance oggetto dell'agevolazione per la medesima competenza, si utilizza tale variabile per annullare l'eccedenza massimale e la variabile MANCE per abbattere la parte restante dell'importo mance;

➤ **MANMAS:** da utilizzare per riportare parte dell'eccedenza massimale, presente nelle denunce di competenze successive a quelle interessate delle mance oggetto dell'agevolazione, nell'imponibile, per effetto della diminuzione degli imponibili delle competenze precedenti. A titolo esemplificativo, se viene ridotto l'imponibile di un importo pari a "X" nelle specifiche competenze interessate, nelle competenze successive, ove sia presente l'eccedenza del massimale, parte di questa, fino a un importo pari a "X", dovrà essere riportata nell'imponibile, a partire dalla prima competenza utile. A tale fine, l'Istituto effettuerà verifiche e controlli successivi.

Dove richiesto deve essere valorizzato opportunamente, per la competenza specifica, il contributo in <ContributoVarRetr>.

I dati esposti nell'UniEmens, come sopra specificati, saranno poi riportati, a cura dell'Istituto, nel DM2013 "VIRTUALE" ricostruito dalle procedure con i codici di nuova istituzione, come segue:

- con il codice "L590", avente il significato di "Recupero contribuzione mance";
- con il codice "L973", avente il significato di "Recupero contribuzione mance – Eccedenza Massimale";
- con il codice "M973" avente il significato di "Restituzione differenze contribuzione mance – Eccedenza Massimale".

Nel caso in cui il datore di lavoro accerti successivamente al mese di dicembre 2024 la presenza dei presupposti per l'applicazione dell'agevolazione, lo stesso dovrà provvedere al recupero della contribuzione versata e non dovuta. Specularmente, nell'ipotesi in cui il datore di lavoro accerti successivamente al mese di dicembre 2024 la mancata sussistenza dei presupposti richiesti per l'agevolazione, lo stesso dovrà provvedere al versamento della contribuzione omessa. In entrambi i casi, ciascun datore di lavoro dovrà provvedere al recupero, ovvero al versamento della contribuzione attraverso l'invio di flussi di regolarizzazione DMVig.

Auto aziendali concesse ad uso promiscuo (articolo 51, comma 4, lett. a), del TUIR)

Il comma 632 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di Bilancio 2020), ha modificato il regime imponibile dei veicoli aziendali di nuova immatricolazione concessi in uso promiscuo ai dipendenti che, si ricorda, secondo le disposizioni di cui al comma 4 dell'art. 51 del TUIR, sono assoggettati a contribuzione (e a tassazione fiscale) assumendo come base un valore determinato in via convenzionale.

Il valore del compenso in natura, determinato indipendentemente da qualunque valutazione degli effettivi costi di utilizzo del mezzo ovvero dalla percorrenza che il dipendente effettua realmente, per i contratti stipulati a decorrere dal 1° luglio 2020, a seguito delle modifiche introdotte dalla legge di Bilancio 2020, viene determinato in base ai valori di emissione di anidride carbonica e all'aumentare di questi, aumenta il reddito figurativo.

In particolare, il novellato art. 51, comma 4, lett. a), del TUIR, prevede che ai fini della determinazione del valore economico dell'utilizzo degli autoveicoli, dei motocicli e dei ciclomotori di nuova immatricolazione con valori di emissione di anidride carbonica non superiori a 60 g/km, concessi in uso promiscuo ai dipendenti con contratti stipulati a decorrere dal 1° luglio 2020, si applica la percentuale del 25 per cento dell'importo corrispondente alla percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolato sulla base delle tabelle ACI.

Per gli altri veicoli, la predetta percentuale è pari al 30 per cento in caso di emissioni di anidride carbonica superiori a 60 g/Km ma non a 160 g/Km.



A decorrere dall'anno 2021, la percentuale è elevata al 50 per cento in caso di emissioni superiori a 160 g/km ma non a 190 g/Km e al 60 per cento per i veicoli con valori di emissioni superiore a 190 g/Km.

A norma dell'art. 1, comma 633, della legge 160/2019, resta ferma l'applicazione della disciplina dettata nel testo vigente al 31 dicembre 2019 per i veicoli concessi in uso promiscuo con contratti stipulati entro il 30 giugno 2020. Pertanto, con riferimento a contratti stipulati entro il 30 giugno 2020, ai fini della quantificazione forfettaria del valore economico dell'utilizzo in forma privata del veicolo (autovettura, motociclo, ciclomotore) di proprietà del datore di lavoro (o committente) e assegnata in uso promiscuo al lavoratore si applica la percentuale del 30 per cento dell'importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri, calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio indicato nelle apposite tabelle dell'ACI.

Si rammenta, infine, che il valore del compenso in natura determinato ai sensi dell'art. 51, comma 4, lett. a), del TUIR, relativo all'utilizzo degli autoveicoli, dei motocicli e dei ciclomotori concessi a uso promiscuo, rientra nella disciplina all'art. 1, comma 16, della legge 213/2023, che dispone l'innalzamento a 1.000 euro per la generalità dei dipendenti e, limitatamente ai lavoratori dipendenti con figli a carico l'elevazione, a 2.000 euro della soglia di esenzione del valore dei beni ceduti e dei servizi che non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente.

Prestiti ai dipendenti (art. 51, comma 4, lett. b), del TUIR)

Con la legge di conversione 15 dicembre 2023, n. 191, all'articolo 3 del D.L. 18 ottobre 2023, n. 145, è stato introdotto il comma 3-bis, che sostituisce il primo periodo dell'art. 51, comma 4, lett. b), del TUIR e modifica il criterio di calcolo, ai fini della determinazione del reddito di lavoro dipendente, del beneficio relativo alla concessione di prestiti al lavoratore da parte del datore di lavoro. In particolare, con la disposizione in parola è stato previsto che *"in caso di concessione di prestiti si assume il 50 per cento della differenza tra l'importo degli interessi calcolato al tasso ufficiale di riferimento vigente alla data di scadenza di ciascuna rata o, per i prestiti a tasso fisso, alla data di concessione del prestito"* - in luogo del tasso ufficiale di sconto vigente al termine di ciascun anno - *"e l'importo degli interessi calcolato al tasso applicato sugli stessi"*.

Ai sensi del successivo comma 3-ter, la disposizione trova applicazione con decorrenza dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto e pertanto, con riferimento all'anno d'imposta 2023.

Al riguardo, si ricorda che la misura del tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema, fissato dalla Banca Centrale Europea,

(ex tasso ufficiale di riferimento), a decorrere dal 18 dicembre 2024, è pari al 3,15%.

Conguagli per versamenti di quote di TFR al Fondo di Tesoreria

Il versamento delle quote di TFR dovute dalle aziende destinatarie dalle disposizioni di cui all'art. 1, commi 755 e successivi, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, va effettuato mensilmente, salvo conguaglio a fine anno o alla cessazione del rapporto di lavoro.

In occasione delle operazioni di conguaglio, quindi, le aziende devono provvedere alla sistemazione delle differenze a debito o a credito eventualmente determinatesi in relazione alle somme mensilmente versate al Fondo di Tesoreria e alla regolarizzazione delle connesse misure compensative.

Aziende costituite dopo il 31 dicembre 2006

Con la circolare n. 70 del 3 aprile 2007 è stato chiarito che, per le aziende che iniziano l'attività dopo il 31 dicembre 2006, gli obblighi nei riguardi del Fondo di Tesoreria operano se, alla fine dell'anno solare (1° gennaio – 31 dicembre), la media dei dipendenti occupati raggiunge il limite dei 50 addetti.

In tale caso le aziende sono tenute al versamento delle quote dovute anche per i mesi pregressi, a fare tempo da quello di inizio dell'attività.

È stato altresì precisato che le aziende interessate devono effettuare il versamento di quanto dovuto in sede di conguaglio di fine anno, maggiorando l'importo da versare del tasso di rivalutazione calcolato fino alla data di effettivo versamento. Si ricorda che la misura del predetto tasso è costituito dall'1,5% in misura fissa e dal 75% dell'aumento del costo della vita rilevato a fine anno (qualora la variazione percentuale negli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati accertata dall'ISTAT sia negativa, la misura del tasso di rivalutazione deve essere, comunque, non inferiore all'1,5%).

Le aziende costitutesi durante l'anno in corso che, al 31 dicembre 2024, hanno raggiunto il limite dei 50 addetti, devono trasmettere l'apposita dichiarazione entro il termine di invio della denuncia UniEmens relativa al mese di febbraio 2025 (31 marzo 2025).

Rivalutazione del TFR al Fondo di Tesoreria e imposta sostitutiva

L'art. 2120 c.c. stabilisce che le quote annuali di trattamento di fine rapporto – a eccezione di quella maturata nell'anno – devono essere incrementate, al 31 dicembre di ogni anno, con l'applicazione di un tasso costituito dall'1,5% in misura fissa e dal 75% dell'aumento del costo della vita per gli operai e gli



impiegati accertato dall'ISTAT nel mese in esame rispetto al mese di dicembre dell'anno precedente.

Anche il TFR versato al Fondo di Tesoreria deve essere rivalutato alla fine di ciascun anno, o alla data di cessazione del rapporto di lavoro e tale incremento – al netto dell'imposta sostitutiva – deve essere imputato alla posizione del singolo lavoratore.

Il costo della rivalutazione resta a carico del Fondo di Tesoreria.

Sulle somme oggetto di rivalutazione, deve essere versata all'Erario l'imposta sostitutiva fissata dall'art. 11, comma 3, del D. Lgs. 18 febbraio 2000, n. 47. Al riguardo, l'Istituto precisa che l'art. 1, comma 623, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, ha rideterminato nella misura del 17 per cento la predetta aliquota, con effetto dalle rivalutazioni decorrenti dal 1° gennaio 2015.

Entro il mese di dicembre 2024, salvo conguaglio da eseguirsi entro febbraio 2025, i datori di lavoro possono conguagliare l'importo dell'imposta versato con riferimento alla rivalutazione della quota di accantonamento maturato presso il Fondo di Tesoreria.

Per individuarne l'ammontare, i datori di lavoro potranno calcolare una presunta rivalutazione delle quote di TFR trasferite al Fondo di Tesoreria, avvalendosi dell'ultimo (o del penultimo) indice ISTAT.

Adempimenti a carico del datore di lavoro

Con riferimento ai lavoratori per i quali nell'anno 2024 sono state versate quote di TFR al Fondo di Tesoreria, i datori di lavoro dovranno determinare la rivalutazione ai sensi dell'articolo 2120 c.c. (separatamente da quella spettante sul TFR accantonato in azienda) e calcolare sulla stessa, con le modalità previste dall'Agenzia delle Entrate, l'imposta sostitutiva del 17%.

L'importo di quest'ultima sarà recuperato in sede di conguaglio con i contributi dovuti all'INPS.

Le somme eventualmente conguagliate in eccedenza a titolo di imposta sostitutiva – sia all'atto del versamento dell'acconto che in altre ipotesi – potranno in ogni caso essere restituite, attraverso la compilazione delle sezioni <Denuncia Individuale> e <Denuncia Aziendale>.

Operazioni societarie. Riflessi in materia di conguaglio

Nelle ipotesi di operazioni societarie, che comportano il passaggio di lavoratori ai sensi dell'articolo 2112 c.c., e nei casi di cessione del contratto di lavoro, le operazioni di conguaglio dei contributi previdenziali dovranno essere effettuate dal datore di lavoro subentrante, tenuto al rilascio della Certificazione Unica, con riferimento alla retribuzione complessivamente percepita nell'anno, ivi incluse le erogazioni fissate dalla contrattazione di secondo livello, le erogazioni liberali e i *fringe benefit*.

L'INPS richiama l'attenzione dei datori di lavoro sulla necessità di utilizzare, nel caso di passaggio di lavoratori da una matricola all'altra (anche per effetto di operazioni societarie), gli appositi codici <TipoAssunzione> e <TipoCessazione> "2" e "2T", con l'indicazione della matricola di provenienza.

Il datore di lavoro subentrante può gestire correttamente le variabili retributive utilizzando l'elemento di <VarRetributive>, <InquadramentoLav>, valorizzando l'elemento <Matricola Azienda> con il codice dell'azienda di provenienza.

Recupero del contributo di solidarietà del 10% di cui al D.L. 103/1991 su contributi e somme accantonate a favore dei dipendenti per le finalità di previdenza complementare

L'art. 16, comma 1, del D. Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, recante disposizioni in materia di disciplina delle forme pensionistiche complementari, stabilisce che sulle contribuzioni o somme a carico del datore di lavoro, diverse da quella costituita dalla quota di accantonamento al TFR, destinate a realizzare le finalità di previdenza pensionistica complementare, è dovuto il contributo di solidarietà previsto, nella misura del 10%, dall'art. 9-bis del D.L. 29 marzo 1991, n. 103.

Nelle ipotesi in cui, sia in occasione delle operazioni di conguaglio che nel corso dell'anno, si rendesse necessario effettuare recuperi su detta contribuzione, i datori di lavoro possono avvalersi dei



MAGAZINE

Codici causale istituiti nell'Elemento <DenunciaAziendale>, <AltrePartiteACredito>, <CausaleCredito>, del flusso UniEmens di seguito indicati

Codice	Significato
L938	Rec. "contr.solidarietà 10% ex art. 16 D.Lgs. n. 252/2005" per i lavoratori iscritti al F.P.L.D. nonché a tutti gli altri Fondi gestiti dall'INPS.
L939	Rec. "contr.solidarietà 10% ex art. 16 D.Lgs. n. 252/2005 dirigenti industriali già iscritti all'ex Inpdai", per i dirigenti iscritti all'ex INPDAl al 31.12.2002.

a cura del Centro Studi

Tutti gli articoli contenuti nella presente nota sono da considerarsi un riassunto di libera interpretazione degli autori, a mero titolo informativo e di pro-memoria rivolto esclusivamente alla Clientela.

Pertanto, nessuna responsabilità può essere imputata per eventuali danni che dovessero derivare ai lettori a causa di eventuali errori, inesattezze ed omissioni rinvenibili nei contenuti pubblicati.

I contenuti del nostro Magazine è da intendersi protetto da copyright

La presente circolare non è una testata giornalistica